

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1358 del 22/03/2021
Oggetto	L.R. 19/2003 - Art. 3 c. 5 della D.G.R. 1732/2015: Attribuzione Zona di Particolare Protezione dall'inquinamento luminoso, con raggio di 15 km, all'Osservatorio Astronomico "Barnard" di Eddy Bevacqua, ubicato in Neviano degli Arduini (PR), Strada Begozzo 13
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1401 del 22/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue MARZO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### Visto:

- la Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e risparmio energetico", che promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti nonché la tutela dell'attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- l'art. 14 della L.R. 13/2015 per il quale, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di energia sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1732 del 12/11/2015 "*Terza direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della Legge Regionale n. 19/2003*";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 "*Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia di cui alla L.R. n. 13/2015*".

### Premesso:

- che l'art. 3 della L.R. 19/2003 stabilisce, tra l'altro, che alle Province compete di definire l'estensione delle Zone di particolare protezione dall'Inquinamento Luminoso nell'intorno degli osservatori, qualora interessi più Comuni;
- che l'art. 3 della D.G.R. 1732/2015, tra l'altro, identifica le Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso e ne stabilisce le misure di protezione, l'estensione e il loro recepimento all'interno degli strumenti di pianificazione di cui alla L.R. 20/2000 e s.m.i.

### Richiamati:

- l'art. 3 comma 1 della D.G.R. 1732/2015 che stabilisce che *"sono Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso, le Aree Naturali Protette, i siti della Rete Natura 2000, le Aree di collegamento ecologico di cui alla L.R. 6/2005 e le aree circoscritte intorno agli Osservatori Astronomici e Astrofisici, professionali e non professionali, che svolgono attività di ricerca o di divulgazione scientifica"*;
- l'art. 3 comma 3 lett. b) della D.G.R. 1732/2015, che stabilisce che le Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso hanno un'estensione pari a *"15 km di raggio attorno agli osservatori (astronomici o astrofisici) di tipo non professionale"* fatti salvi i confini regionali;
- l'art. 3 comma 4 della D.G.R. 1732/2015, che stabilisce che gli Osservatori presentino la richiesta finalizzata all'assegnazione della Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso *"alla Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia, se la Zona di particolare protezione ricade sul territorio di più Comuni"*;

Considerato che l'art. 3 della D.G.R. 1732/2015 dispone che l'Arpae *"che riceve dall'Osservatorio la richiesta di cui al comma 4, dopo le opportune verifiche sulla documentazione presentata, assegna senza indugio la Zona di particolare protezione dell'Osservatorio, comunicandola obbligatoriamente agli altri Enti interessati"*;

Vista la richiesta di assegnazione della Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso presentata ai sensi della L.R. 19/2003 dal sig. Bevacqua Eddy, in qualità di gestore dell'Osservatorio Astronomico "BARNARD" di tipo non professionale, ubicato in comune di Neviano degli Arduini (PR), Strada Begozzo 13, acquisita al protocollo di Arpae con n. PG.2021.40141 del 15/03/2021;

Visto che con la suddetta istanza si chiede la delimitazione della Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno dell'Osservatorio di cui sopra per un'estensione pari a 15 km di raggio;

Verificata la documentazione in merito all'attività scientifica e divulgativa svolta nell'Osservatorio presentata in allegato alla suddetta istanza.

Dato atto:

che la Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso con raggio di 15 km da assegnare all'Osservatorio Astronomico "BARNARD" di Bevacqua Eddy ubicato in Comune di Neviano degli Arduini (PR), Strada Begozzo 13, interessa:

- il territorio della provincia di Parma per i seguenti Comuni ricompresi interamente o parzialmente: Neviano Arduini, Langhirano, Lesignano Dè Bagni, Traversetolo, Montechiarugolo, Parma, Felino, Palanzano, Tizzano, Corniglio, Calestano, Terenzo e Sala Baganza;
- il territorio della provincia di Reggio Emilia per i seguenti Comuni ricompresi interamente o parzialmente: San Polo d'Enza, Canossa, Montecchio Emilia, Bibbiano, Vezzano sul Crostolo, Casina, Quattro Castella, Castelnuovo, Vetto, Ramiseto.

Ritenuto:

di procedere come stabilito dall'art. 3 comma 5 della D.G.R. 1732/2015, all'assegnazione della Zona di Particolare Protezione dall'inquinamento luminoso intorno all'Osservatorio Astronomico ubicato in Neviano degli Arduini (PR), Strada Begozzo 13, sulla base degli elaborati grafici in allegato, quali parti integranti e sostanziali al presente atto, e di procedere alla comunicazione agli Enti interessati;

DETERMINA

- 1) di assegnare ai sensi dell'art. 3 comma 5 della D.G.R. 1732/2015 la Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso con raggio di 15 km attorno all'Osservatorio Astronomico ubicato in Neviano degli Arduini (PR), Strada Begozzo 13, di cui agli elaborati grafici allegati (A-B-C), quali parti integranti e sostanziali al presente atto;
- 2) che il sig. Bevacqua Eddy, in qualità di gestore dell'Osservatorio Astronomico "BARNARD" ubicato in Neviano degli Arduini (PR), Strada Begozzo 13, dovrà comunicare tempestivamente l'eventuale cessazione delle attività dell'Osservatorio a questa Agenzia Regionale;
- 3) di demandare alle Province di Parma e di Reggio Emilia il recepimento nel Piano territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), da attuarsi alla prima occasione utile ai sensi dell'art. 3 comma 7 della D.G.R. 1732/2015, della Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso con raggio di 15 km attorno all'Osservatorio Astronomico ubicato in Comune di Neviano Arduini (PR);
- 4) di demandare a tutti gli Enti competenti, ed in particolare ai Comuni interessati della provincia di Parma (Neviano Arduini, Langhirano, Lesignano Dè Bagni, Traversetolo, Montechiarugolo, Parma, Felino, Palanzano, Tizzano, Corniglio, Calestano, Terenzo e Sala Baganza) e della provincia di Reggio Emilia (San Polo d'Enza, Canossa, Montecchio Emilia, Bibbiano, Vezzano sul Crostolo, Casina, Quattro Castella, Castelnuovo, Vetto, Ramiseto) il successivo recepimento nei propri strumenti di pianificazione di cui alla L.R. 20/2000 e s.m.i. e L.R. 24/2017 della Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso con raggio di 15 km attorno all'Osservatorio Astronomico ubicato in Comune di Neviano degli Arduini (PR), Strada Begozzo 13 ;
- 5) di invitare in merito al punto precedente i Comuni interessati dalla Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso a tenere conto dei seguenti indirizzi di buona amministrazione, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della D.G.R. 1732/2015:
  - limitare il più possibile i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata;
  - adeguare gli impianti realizzati prima del 14 ottobre 2003 (data di entrata in vigore della legge) e le fonti di rilevante inquinamento luminoso, entro due anni dall'emanazione della presente direttiva;
  - ridurre il più possibile, con particolare riferimento alle aree naturali protette, ai siti della Rete Natura 2000 e ai corridoi ecologici, i tempi di accensione degli impianti e massimizzare l'uso di sistemi passivi di segnalazione (es. catarifrangenti, ecc.) nel maggiore rispetto dell'ecosistema;
- 6) di trasmettere il presente atto agli Enti e ai soggetti interessati;

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dal ricevimento dello stesso.

Il responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Allegati:

- A) Cartografia Osservatorio
- B) Programma scientifico
- C) Analisi satellitare dell'inquinamento luminoso

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**